

REGOLAMENTO ELETTORALE

1. Tutti gli avvocati iscritti all'albo possono essere eletti, salvo i casi di ineleggibilità espressamente previsti dalle norme vigenti.
2. Gli avvocati che intendano segnalare agli elettori la propria candidatura potranno depositare apposita dichiarazione di intenzione, presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro le ore 14 del quindicesimo giorno precedente la data fissata per la assemblea elettorale in prima convocazione. Alla dichiarazione dovrà essere allegata una succinta esposizione del programma elettorale. La dichiarazione di candidatura può essere proposta, nelle modalità precisate dai commi 1 e 2, anche da raggruppamenti di avvocati. In tal caso, la lista proposta non potrà essere composta da un numero di candidati superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, con arrotondamento per difetto.

Il collegamento elettorale tra due o più candidati o liste di candidati va segnalato nei termini e nei modi dianzi indicati. È, in ogni caso, vietato il collegamento tra candidati o liste che, complessivamente, abbiano un numero di candidati superiore a due terzi dei consiglieri da eleggere.

Costituisce illecito deontologico il comportamento di due o più colleghi o di due o più liste che promuovano candidature, senza formalmente presentare la lista (con le modalità sopra indicate) o anche solo effettuo collegamento elettorale in violazione del presente regolamento.

Regolamento per lo svolgimento delle operazioni elettorali del Consiglio dell'Ordine di Lecce approvato con delibere della Assemblea degli iscritti del 3 luglio 2009 e del Consiglio dell'Ordine del 4 novembre 2009

3. La segreteria del Consiglio dell'Ordine provvederà sollecitamente alla redazione, stampa ed affissione di un manifesto recante la indicazione degli avvocati, che, da soli o raggruppati in liste, abbiano avanzato la richiesta di cui al punto 2.

Nel manifesto verranno indicati dapprima i raggruppamenti, in ordine di presentazione, con eventuale motto, e con i nomi dei candidati nell'ordine indicato al momento della presentazione; successivamente, in ordine alfabetico, i singoli avvocati che abbiano presentato la candidatura.

Il manifesto conterrà, altresì, l'indicazione che, comunque, tutti gli iscritti all'albo sono eleggibili.

4. Il manifesto di cui al punto 3 sarà esposto anche nel seggio elettorale a cura della Segreteria del Consiglio.
5. Ove si debba far luogo ad assemblea di ballottaggio, la segreteria del Consiglio provvederà alla redazione, stampa ed affissione, di un manifesto contenente la indicazione dei risultati della votazione in sede di assemblea in seconda convocazione e l'elenco delle liste e degli avvocati, - con la specifica indicazione dei voti riportati e della eventuale lista di appartenenza -, che, avendo riportato almeno un voto, avranno diritto a concorrere alle elezioni in sede di ballottaggio.
6. Nei giorni precedenti alle elezioni, ciascun avvocato potrà segnalare ai colleghi la propria candidatura, quella degli altri colleghi della lista cui eventualmente abbia dichiarato di aderire, e quella di altri iscritti o associazioni forensi - che condividono un comune programma di lavoro e che abbiano dato formale adesione allo stesso - esclusivamente con mezzi e modalità compatibili con le inderogabili

Regolamento per lo svolgimento delle operazioni elettorali del Consiglio dell'Ordine di Lecce approvato con delibere della Assemblea degli iscritti del 3 luglio 2009 e del Consiglio dell'Ordine del 4 novembre 2009

norme di dignità e decoro che devono disciplinare la professione forense. L'utilizzazione di strumenti pubblicitari in ambienti estranei alla attività professionale costituisce in ogni caso violazione deontologica.

7. L'accesso alla sala del seggio elettorale è consentito ai soli elettori per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto. Durante le operazioni di voto non è consentita alcuna forma di propaganda né lo stazionamento dei candidati o di loro sostenitori nelle immediate adiacenze del seggio elettorale.
8. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine presiede l'assemblea elettorale e nomina il Presidente del seggio scegliendolo tra gli iscritti non candidati ovvero tra professionisti di provata capacità ed esperienza.
9. Il Consiglio dell'Ordine, con delibera da pubblicarsi unitamente al manifesto contenente il nome e le liste dei candidati, nomina i componenti del seggio e gli scrutatori. Il manifesto dovrà essere affisso almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea.
10. I candidati di cui ai punti 2 e 3 del presente regolamento non possono essere chiamati a far parte del seggio elettorale, e del quale non potranno far parte neanche i consiglieri uscenti.
11. E' precipuo compito dei componenti del seggio assicurare il puntuale rispetto delle norme del presente regolamento, anche da parte dei candidati, e la regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto.
12. La sede del seggio elettorale verrà scelta, volta per volta, con delibera del Consiglio dell'Ordine. Con la stessa delibera potranno essere istituite più sedi del seggio elettorale, anche presso Sezioni Distaccate del Tribunale.

Regolamento per lo svolgimento delle operazioni elettorali del Consiglio dell'Ordine di Lecce approvato con delibere della Assemblea degli iscritti del 3 luglio 2009 e del Consiglio dell'Ordine del 4 novembre 2009

13. Le votazioni avranno luogo esclusivamente a mezzo di schede, recanti il timbro del Consiglio dell'Ordine ed il visto a stampa del presidente del seggio, su cui l'elettore - usufruendo delle apposite cabine - indicherà, con voto segreto, i nomi dei candidati prescelti, in numero anche inferiore a quello dei componenti da eleggersi.
14. Nell'esprimere il voto, l'elettore, ferma restando la facoltà di esprimere tante preferenze quanti siano i posti da assegnare, potrà indicare il nome e cognome del candidato prescelto o il motto della lista prescelta ed il numero con cui il candidato prescelto è indicato in detta lista. Tuttavia, nelle operazioni di scrutinio, il voto indicato col solo cognome sarà assegnato al candidato inserito nella lista di cui è stato indicato dall'elettore il motto o il numero relativo alla lista e, nella ipotesi di più candidati con lo stesso cognome nella stessa lista, al candidato che prioritariamente è indicato nell'ordine della stessa lista. Nella ipotesi di mancata indicazione di lista, il voto sarà comunque attribuito al candidato che avrà segnalato la propria candidatura nelle forme e nei termini dianzi indicati e, nella ipotesi di omonimia tra più candidati segnalati e pubblicati, al candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'ordine. Il voto espresso con la indicazione del motto o del numero della lista si intende attribuito a tutti i candidati della stessa.

Depositato agli atti del Consiglio oggi 3 dicembre 2009

Il Consigliere Segretario
(Avv. Raffaele Fatano)

Il Presidente
(Avv. Luigi Rella)